

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile istitutiva del contingentamento dei posti per gli enti di prima classe)	9
Missioni vevolevoli nella seduta del 23 novembre 2004	3	(Sezione 4 – Mancata concessione da parte di alcune amministrazioni periferiche dello Stato dei tre giorni di permesso retribuito dal lavoro riconosciuti dalla legge a favore delle persone con invalidità pari o superiore ai due terzi)	10
Progetti di legge (Annunzio, Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Disegno di legge (Approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e dal Senato) n. 1798-D	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità)	11
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	6	(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	13
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	7	(Sezione 3 – Parere della V Commissione)	14
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 4 – Articolo unico e relative proposte emendative)	14
<i>ERRATA CORRIGE</i>	7		
Interrogazioni	8		
(Sezione 1 – Iniziative per contemperare le esigenze della sicurezza con le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali)	8		
(Sezione 2 – Misure a favore dei comuni della Sicilia orientale colpiti dall'alluvione del settembre 2003)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 23 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bova, Brancher, Carra, Cè, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gamba, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, La Malfa, Leo, Lettieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Patria, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Strano, Stucchi, Tassone, Tolotti, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bova, Brancher, Carra, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giudice, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rava, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Strano, Stucchi,

Tassone, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 22 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PERROTTA: « Istituzione di una commissione per l'abrogazione delle disposizioni legislative inutili e obsolete » (5435).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di statistiche disaggregate per sesso » (5375) *Parere delle Commissioni V, X, XI e XII.*

II Commissione (Giustizia):

FANFANI ed altri: « Disposizione concernente la non applicabilità del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli avvocati » (5395) *Parere della I Commissione;*

ONNIS: « Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale, in materia di controlli eseguiti nei confronti della persona sottoposta agli arresti domiciliari » (5396) *Parere della I Commissione;*

ONNIS: « Modifiche all'articolo 333 del codice di procedura penale, in materia di utilizzabilità delle denunce anonime per finalità investigative » (5397) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

MINNITI ed altri: « Disposizioni in materia di dislocazione di infrastrutture militari delle Forze armate » (5212) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FIORI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, e dell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare » (5357) *Parere delle Commissioni I, V XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

VI Commissione (Finanze):

LOSURDO: « Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia » (5393) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV;*

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di progressiva svalutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero » (5416) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

IX Commissione (Trasporti):

RUGGHIA ed altri: « Finanziamento di interventi per la riqualificazione urbana di Ciampino e il collegamento dell'aeroporto con la stazione ferroviaria » (5386) *Parere*

delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):

S. 2917. — MOLINARI ed altri; GAMBA ed altri; CAZZARO ed altri; D'AGRÒ ed altri: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2002-2211-3299-3491-B) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

STUCCHI: « Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » (5402) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VI.*

XII Commissione (Affari sociali):

PATARINO ed altri: « Disposizioni per la lotta contro le patologie cerebrovascolari » (5173) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAMINITI ed altri: « Disposizioni per assicurare ai laureati in odontoiatria l'accesso ai concorsi per dirigente del Servizio sanitario nazionale » (5413) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa):

S. 1432-1533-2493-2645-2663-3009. — Senatori MANZIONE ed altri; senatori NIEDDU ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; senatori PASCARELLA ed altri; senatori FLORINO ed altri; senatore PESSINA: « Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare » (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (5433) *Parere delle Commissioni I, III, V e XI.*

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere dell'8 e del 9 novembre 2004, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PENNACCHI n. 9/4489/106, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente il trattamento economico riservato agli estranei cui sia attribuito un incarico dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato; LO PRESTI ed altri n. 9/4595/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 gennaio 2004, concernente misure relative al pubblico impiego; BRESSA ed altri n. 9/1696-B/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno 2002, concernente il riordino della dirigenza statale e all'ordine del giorno in Commissione MIGLIORI n. 0/4489/XI/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) del 26 novembre 2003, concernente la ridefinizione della disciplina dei buoni pasto.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e, quella relativa all'atto n. 0/4489/XI/1, altresì, alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la comunicazione relativa al decreto ministeriale in data 12 ottobre 2004 di riparto del fondo per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni:

due decreti in data 6 ottobre e un decreto in data 15 ottobre 2004 del ministro dell'economia e finanze — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

un decreto in data 20 settembre, uno in data 21 settembre e uno in data 7 ottobre 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 22 ottobre 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 7 ottobre e tre decreti in data 14 ottobre 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 28 settembre 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 21 ottobre, uno in data 22 ottobre, tre in data 27 ottobre, uno in data 28 ottobre, due in data 3 novembre

ed uno in data 8 novembre 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 5 ottobre, un decreto in data 14 ottobre e due decreti in data 25 ottobre 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

due decreti in data 6 ottobre ed un decreto in data 4 novembre 2004 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 novembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:

all'architetto Antonia Pasqua Recchia, l'incarico di direttore generale per l'innovazione tecnologica e la promozione;

all'architetto Ruggero Martines l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise;

al dottor Mario Turetta l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte;

all'architetto Gian Marco Jacobitti l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

all'architetto Antonio Giovannucci l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;

all'architetto Costantino Centroni l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

al dottor Antonio Paolucci l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

all'architetto Carla Di Francesco l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;

al dottor Mario Serio l'incarico di direttore generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

alla dottoressa Anna Maria Reggiani l'incarico di direttore generale per i beni archeologici;

all'architetto Pasquale Bruno Malara l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

all'architetto Pio Baldi l'incarico di direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea;

alla dottoressa Maddalena Ragni l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna;

all'architetto Liliana Pittarello l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria;

all'architetto Roberto Di Paola l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo;

al dottor Stefano De Caro l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;

all'architetto Francesco Prosperetti l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;

all'architetto Paolo Scarpellini l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;

all'architetto Ugo Soragni l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;

all'ingegner Luciano Marchetti l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio;

all'architetto Mario Augusto Lolli Ghetti l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla VII Commissione (Cultura).

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 19 novembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione della nomina dei signori Mario Masini, Pierangelo Ratti, Francesco Baldarelli, Aniello Di Nardo, Medardo Zannetti e Simone Chiarella a componenti del consiglio di amministrazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Tale comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo

schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (432).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 gennaio 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 novembre 2004, pagina 5, prima colonna, quint'ultima riga, dopo il numero: *II*, aggiungere: *V*.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative per contemperare le esigenze della sicurezza con le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali)

A)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere – premesso che:

l'autorevole professor Stefano Rodotà, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e presidente dei garanti europei della *privacy*, ha presentato un'interessantissima relazione annuale al Parlamento italiano;

il tema di fondo affrontato dal professor Rodotà – tema di grande valenza politica – è quello del grande conflitto fra il principio della tutela dei dati personali e le più acute esigenze della sicurezza manifestatesi dopo la tragedia dell'11 settembre 2001;

la questione si è posta in forma pressoché ufficiale nel momento in cui ha acquisito rilevanza pubblica il T.i.a. (*Total information awareness*), vero e proprio progetto di banca dati planetaria, che, negli intendimenti del Pentagono, sarebbe una necessità assoluta per una lotta efficace al terrorismo internazionale;

secondo tale complessivo progetto, dovrebbero incrociarsi quantità enormi di informazioni;

addirittura non sarebbero selezionate ed archiviate informazioni ricavate dai dati classici (passaporti, visti, permessi di soggiorno, acquisto di biglietti aerei ed altro), ma persino il modo con cui una persona cammina, da confrontarsi con le andature sospette archiviate elettronicamente;

il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha sostanzialmente lanciato un allarme nei confronti del rischio incombente che le moderne società sacrificino la riservatezza per creare una società della sorveglianza e della classificazione;

un tale tipo di società trasforma i soggetti in dati « tracciabili » in qualsiasi momento, attraverso la video-sorveglianza, la telefonia cellulare, *internet* e i *chip*, che possono essere inseriti in qualunque prodotto ed addirittura nel corpo delle persone;

se è indubitabile che deve essere a sua volta evitato il rischio di cadere nel fondamentalismo della riservatezza dei dati, secondo il ragionato pensiero del Presidente del Senato della Repubblica, senatore Pera, è altrettanto indubitabile che la comprensibile emotività, che ha colpito i Governi occidentali e, in particolare, il Governo degli Stati Uniti d'America, a seguito dei gravissimi attacchi portati dal terrorismo internazionale, rischia di alimentare il pregiudizio errato secondo cui la riservatezza costituisca inaccettabile ostacolo alla sicurezza;

è doveroso, inoltre, sottolineare, ancora una volta, che il sistema *Total information awareness* rischia di essere utilizzato per scopi industriali e commerciali, in evidente contrasto con gli interessi nazionali ed europei, come già accertato con il sistema anglo-americano *Echelon*;

la relazione del professor Stefano Rodotà costituisce tema di riflessione e di indirizzo politico rassegnato all'attenzione del Governo per favorire l'avvio di politiche equilibrate, che, nel rispetto delle

esigenze della sicurezza, sappiano coniungersi con la tutela della riservatezza —:

quali siano le direttrici della politica del Governo per avviare normative capaci di contemperare le esigenze della sicurezza con le esigenze di tutela della riservatezza dei dati;

se non ritenga di manifestare al Governo degli Stati Uniti d'America, insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, la forte perplessità per l'avvio, da parte degli Usa, del sistema *Total information awareness*;

quali sistemi di protezione possano essere allestiti per evitare che l'acquisizione di tali informazioni, assolutamente senza limiti, abbia applicazioni commerciali ed industriali, così rilevante da abbattere la competitività del sistema imprese italiano. (3-02307)

(21 maggio 2003).

(Sezione 2 – Misure a favore dei comuni della Sicilia orientale colpiti dall'alluvione del settembre 2003)

B)

BURTONE e MEDURI. — *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sono trascorse tre settimane dalla grave alluvione che ha colpito i territori del catanese e del siracusano, con danni ingenti al settore agricolo e alle infrastrutture;

le calamità atmosferiche hanno inferto un colpo mortale al comparto agricolo, già duramente colpito da altri eventi calamitosi succedutisi nell'alternarsi delle stagioni;

le associazioni di categoria hanno calcolato i danni in decine di milioni di euro;

a ciò bisogna aggiungere le scadenze bancarie e previdenziali, che stringono in una morsa mortale centinaia di aziende agricole;

sulla rete infrastrutturale stradale e ferroviaria sono ancora visibili i danni legati all'alluvione, con gravi ripercussioni su tutta l'economia comprensoriale;

si giudica insufficiente il primo stanziamento varato dal Consiglio dei ministri;

il Presidente del Consiglio dei ministri, quando si trattò dell'alluvione che colpì Arcore e la Brianza nel 2001, fu immediato ed operativo, tanto da recarsi egli stesso di persona a valutare l'incidenza dei danni pubblici e privati —:

se il Governo non ritenga opportuno il varo di uno stanziamento straordinario e il ricorso alla decretazione d'urgenza per fronteggiare il disastro causato dall'alluvione che ha colpito la Sicilia orientale.

(3-02764)

(14 ottobre 2003).

(Sezione 3 – Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile istitutiva del contingentamento dei posti per gli enti di prima classe)

C)

MOLINARI, BURTONE e MEDURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la conferenza nazionale enti per il servizio civile ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proprie dure osservazioni in merito al futuro stesso del servizio civile volontario nel nostro Paese, dal momento in cui sta per entrare in vigore la riforma concernente la professionalizzazione delle forze armate;

lo stato di emergenza in cui opera l'ufficio nazionale per il servizio civile non giustifica la decisione da parte del Governo di istituire, con circolare dell'8 aprile 2004, il contingentamento dei posti per gli enti di prima classe;

l'investimento posto in essere dagli enti della prima classe, sia in termini economici che professionali, è stato pregiudicato da questa decisione;

l'accreditamento per gli enti è giunto con molto ritardo, ma, se fosse stato deliberato per tempo, molti enti oggi in difficoltà avrebbero potuto governare diversamente la propria attività;

la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri circa il contingentamento risulta inaccettabile per gli enti e presenta aspetti negativi, anche per quanto riguarda l'attribuzione di punteggi da essa introdotti;

continuano ad essere problematici i rapporti per i pagamenti ai volontari e agli enti, che evidenziano il difficile sistema di relazioni aggravate dall'assenza di norme gestionali per il servizio dei volontari e di procedure ispettive —:

se il Governo intenda porre rimedio alla decisione, che, secondo gli interroganti, non è positiva, di contingentare i posti per gli enti, assicurando le adeguate risorse finanziarie necessarie, al fine di non far mancare ai giovani l'opportunità di accesso ad una esperienza significativa di educazione alla partecipazione e al servizio, che ha un'alta valenza sociale, valorizzando anche il ruolo degli enti accreditati. (3-03383)

(12 maggio 2004).

(Sezione 4 - Mancata concessione da parte di alcune amministrazioni periferiche dello Stato dei tre giorni di permesso retribuito dal lavoro riconosciuti dalla legge a favore delle persone con invalidità pari o superiore ai due terzi)

D)

DE FRANCISCIS. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale normativa riguardante le persone con invalidità pari o superiore a

due terzi, riconosciuta ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, attestata dalle apposite commissioni mediche predisposte dalle aziende sanitarie locali (articolo 4 della legge n. 104 del 1992), stabilisce la concessione di tre giorni di permesso retribuito dal lavoro;

all'interrogante risulta che, nonostante numerose sentenze dei tribunali competenti abbiano riaffermato il diritto delle persone con invalidità pari o superiore a due terzi alla fruizione dei permessi sopra ricordati, numerose amministrazioni periferiche dello Stato rifiutino di concedere i permessi;

all'interrogante risulta, invece, applicato il comma 3 della legge n. 104 del 1992, che recita: «colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche continuativamente a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno »;

tale comportamento delle amministrazioni periferiche dello Stato determina un'oggettiva sperequazione tra i familiari delle persone invalide e gli invalidi stessi, sperequazione — francamente incomprensibile — a sfavore di questi ultimi —:

se ai Ministri interrogati risulti quanto sopra esposto e, in caso positivo, quali iniziative intendano adottare per porre rimedio ad una situazione che appare inaccettabile. (3-02859)

(13 novembre 2003).

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA, MODIFICATO DAL SENATO, NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA E DAL SENATO) (1798-D)

(A.C. 1798-D – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 37, del testo trasmesso dal Senato, sostanzialmente reitera, estendendola ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico e quindi aggravandola, l'improvvida, destabilizzante e diseducativa misura di condono già prevista in materia edilizia dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

come limpidamente argomentato dalla Corte Costituzionale, nelle note sentenze n. 369 del 1988, nn. 416 e 427 del 1995, il provvedimento di condono può considerarsi plausibile sotto il profilo della costituzionalità solo nel rispetto di ben precisi criteri e in presenza di delimitate circostanze. Secondo tale costante orientamento, « la non *punibilità* e la non *procedibilità*, di cui ai moderni condoni penali, specie quando *cancellano* reati lesivi di beni fondamentali della comunità, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non

generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le *ragioni prime* della *punibilità*, attraverso l'esercizio arbitrario della *non punibilità*, equivale non soltanto a violare l'articolo 3 Cost., ma ad alterare, con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero *volto* del sistema costituzionale in materia penale ». Pertanto, tale ipotesi deve « trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza, che, solo, può consentire il vaglio di costituzionalità », mentre una sua reiterazione – come nel caso del provvedimento in questione – « non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio ». E coerentemente – e, forse, in maniera lungimirante – la Corte ha ammonito il legislatore dal riproporre misure analoghe, preannunciando che in tal caso « differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali

e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità »;

la peculiare natura dei beni compromessi dall'illecito configura inoltre un'ulteriore violazione della Carta costituzionale, in quanto vanifica la particolare tutela prevista per i beni paesaggistico-ambientali « considerata — giuste le sentenze n. 151 del 1986, n. 417 del 1995, nn. 259 e 419 del 1996, richiamate dall'ordinanza n. 46 del 2001 della Corte Costituzionale — tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto dall'ordinamento quale valore primario ed assoluto insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro ». Tale violazione, oltretutto, è resa ancora più evidente dallo stridente contrasto della norma ricordata con lo spirito e la lettera della Convenzione europea del Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre del 2000 e di cui il Parlamento sta per autorizzare la ratifica;

l'accertamento di compatibilità paesaggistica, presupposto per l'estinzione del reato, è strettamente connesso con i contenuti di piani paesistici la cui elaborazione è rimessa dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 alle regioni, per cui, mancando la determinazione di criteri o principi di riferimento volti a garantire un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, carenza ancora più grave essendo venuto meno il potere statale di annullamento, si produce una evidente lesione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla

legge — a maggior ragione in materia penale — sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

delibera

di non procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento.

n. 1. Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Pappaterra, Bellillo, Nesi, Vianello, Calzolaio, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

La Camera,

premesso che:

il comma 37 dell'articolo unico del provvedimento in esame è in sostanza la riproposizione — estesa ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico — delle misure in materia di condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

prima ancora che sul piano del diritto costituzionale, ogni ipotesi di sanatoria edilizia rappresenta un'intollerabile ingiustizia in quanto provvedimento premiale di comportamenti giuridicamente scorretti;

la stessa Corte costituzionale, attraverso le sentenze n. 369 del 1988, nn. 416 del 1995 e 427 del 1995, ha stabilito che il provvedimento di condono può considerarsi plausibile sotto il profilo della costituzionalità solo nel rispetto di ben precisi criteri e in presenza di delimitate circostanze; secondo tale costante orientamento, « la non punibilità e la non procedibilità, di cui ai moderni condoni penali, specie quando cancellano reati lesivi di beni fondamentali della comunità, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le ragioni prime della punibilità, attraverso

l'esercizio arbitrario della non punibilità, equivale non soltanto a violare l'articolo 3 Cost., ma ad alterare, con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero volto del sistema costituzionale in materia penale». Pertanto, tale ipotesi deve «trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza, che, solo, può consentire il vaglio di costituzionalità», mentre una sua reiterazione — come nel caso del provvedimento in questione — «non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio». E coerentemente — e, forse, in maniera lungimirante — la Corte ha diffidato il legislatore dal riproporre misure di analogo tenore, preannunciando che in tal caso «differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità»;

l'accertamento di compatibilità paesaggistica, presupposto per l'estinzione del reato, è strettamente connesso con i contenuti di piani paesistici la cui elaborazione è rimessa dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 alle regioni, per cui, mancando la determinazione di criteri o principi di riferimento volti a garantire un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, carenza ancor più grave essendo venuto meno il potere statale di

annullamento, si produce una evidente lesione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge — a maggior ragione in materia penale — sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

la peculiare natura dei beni compromessi dall'illecito configura infine una ulteriore violazione del dettato costituzionale, in quanto vanifica la particolare tutela prevista per i beni paesaggistico-ambientali «considerata — giuste le sentenze n. 151 del 1986, n. 417 del 1995, nn. 259 e 419 del 1996, richiamate dall'ordinanza n. 46 del 2001 della Corte Costituzionale — tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto dall'ordinamento quale valore primario ed assoluto insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro». Tale violazione, oltretutto, è resa ancora più evidente dallo stridente contrasto della norma ricordata con lo spirito e la lettera della Convenzione europea del Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre del 2000 e di cui il Parlamento sta per autorizzare la ratifica,

delibera

di non procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento.

n. 2. Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 1798-D — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1798-D - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le risorse individuate al comma 33 dell'articolo 1 per la copertura dei costi di demolizione delle opere abusive, di cui al comma 32, sono idonee a far fronte ai relativi oneri previsti;

la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 49, è idonea a evitare che l'attuazione del comma 48 determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che le anticipazioni concesse dal Fondo per la demolizione delle opere abusive, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, previsto al comma 33 dell'articolo 1, siano restituite in base alla vigente normativa, a valere sulle somme stanziare in bilancio per trasferimenti erariali all'ente locale interessato.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3 Lion, 1.11 Vianello, 1.76 Vigni, 1.97 Vendola, 1.98 Realacci, 1.104 Vigni, 1.106 Vianello, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1798-D - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi

decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera *c*), i predetti schemi devono essere altresì corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il

mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio « chi inquina paga »;

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggio ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;

i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disci-

plina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari *ad acta* e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio

tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a compo-

sizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale;

d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesi-

stica e quelli previsti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;

e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, eco-

nomico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;

3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria;

5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* ed *f)* del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.

12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 11 e 12, è disposta con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della medesima commissione.

16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti all'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004.

17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l'anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005,

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 17 e 18.

20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ».

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.

23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.

24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla

lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

28. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del

Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

« q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 »;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

« f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002 »;

c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio »;

d) all'articolo 40, comma 5, le parole: « 31 marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio di ogni anno ».

30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera b).

31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

- a) produzione di laterizi e refrattari;
- b) produzione di industrie ceramiche;
- c) produzione di argille espanse.

32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive già confiscate a favore del comune con sentenza penale passata in giudicato, diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo. Il direttore generale, accertata l'ulteriore inerzia del comune, nonché il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa, previa convenzione.

33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale delle anticipazioni e delle procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326. Per le medesime finalità, possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo, nonché, previa intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Puglia, le somme riscosse dalla regione ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

34. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede all'elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione di tali interventi la regione o i comuni interessati utilizzano le somme riscosse ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme individuate dalla regione.

35. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o della regione interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le procedure e le modalità di cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 167, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lad dove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata

d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa. »;

b) all'articolo 167, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti. »;

c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinato-

rie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-*quater*, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-*quater*. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-*ter* presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-*quinquies*. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1 ».

37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'arti-

colo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assenti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

b) che i trasgressori abbiano preventivamente pagato:

1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, migliorata da un terzo alla metà;

2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.

38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).

39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.

40. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole: « dell'amministrazione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente ».

41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

43. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 42 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

44. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 43.

45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli

a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 46.

48. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane ».

49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

50. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si provvede quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona « Celle » e zona « Cimitero » e della Aeronautica Militare, zona « Vecchia delle Vigne », nell'ambito dell'attuazione del piano intermodale dell'area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede quanto a 4

milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2004 e a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 51 e 53.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

Al comma 16, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2005.

1. 104. Vigni, Lion, Realacci, Vendola, Bellillo, Vianello, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Al comma 18, primo periodo, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire la parola: 2005 con la seguente: 2006;

al secondo periodo:

sostituire le parole: per l'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2005;

sostituire le parole: gli anni 2004 e 2005 con le seguenti: gli anni 2005 e 2006.

1. 106. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Bellillo, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Sopprimere i commi 32, 33, 34, 35 e 36.

1. 1. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zannella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Colasio.

Sopprimere il comma 32.

1. 2. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: abusive già confiscate a favore del comune con sentenza passata in giudicato con le seguenti: o degli interventi realizzati su beni paesaggistici del territorio del comune senza le prescritte autorizzazioni o in difformità da esse.

1. 3. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zannella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 32, primo periodo, dopo le parole: sessanta giorni aggiungere le seguenti: , fatti salvi eventuali atti, successivi alla entrata in vigore della presente legge, che impediscano al comune di eseguire la demolizione entro il termine stabilito dalla presente legge.

1. 5. Vendola, Nesi.

Al comma 32, primo periodo, sopprimere le parole: , ove occorra,

1. 6. Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 32, sostituire il secondo periodo con il seguente: Trascorsi inutilmente sessanta giorni dal termine previsto per l'esercizio del potere sostitutivo da parte della regione, il direttore generale provvede agli interventi di demolizione avvalendosi, a tal fine, delle strutture tecniche del Ministero della difesa.

1. 7. Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 32, secondo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: , nei sessanta giorni successivi all'accertamento,

1. 8. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore inerzia o mancata conclusione del procedi-

mento da parte del direttore generale, alla demolizione provvede il prefetto, con le procedure stabilite dal presente comma e dai successivi, nonché dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

*** 1. 9.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Zannella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Nesi.

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore inerzia o mancata conclusione del procedimento da parte del direttore generale, alla demolizione provvede il prefetto, con le procedure stabilite dal presente comma e dai successivi, nonché dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

***1. 10.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Reduzzi, Banti, Villari, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Pappaterra, Colasio.

Sopprimere il comma 33.

1. 11. Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Sopprimere il comma 34.

1. 12. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 34, primo periodo, sostituire le parole: la regione Puglia ed il comune di

Bari e sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *con le seguenti*: con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la regione Puglia e con il comune di Bari.

1. **13.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 34, primo periodo, sostituire le parole: effettuata la demolizione, procede all'elaborazione del *con le seguenti*: entro 180 giorni dalla demolizione, elabora il.

Conseguentemente, sopprimere il comma 37.

1. **14.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 34, primo periodo, dopo le parole: effettuata la demolizione, procede *aggiungere le seguenti*: , previa programmazione di percorso partecipativo da parte dei cittadini interessati, siano essi singoli o associati,

1. **15.** Vendola.

Al comma 34, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero altre *con le seguenti*: e le.

1. **16.** Vendola.

Al comma 34, secondo periodo, sostituire la parola: individuate *con la seguente*: stanziate.

1. **17.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 35.

1. **18.** Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 35, premettere le parole: Ferme restando le ordinarie procedure di demolizione degli abusi stabilite dal vigente testo unico delle leggi sull'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dalla parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

1. **20.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole da: Con uno o più *fino a:* interventi realizzati *con le seguenti*: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta della regione o dell'ente locale interessati, sono individuate tutte le opere o i lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa,

Conseguentemente, sopprimere il comma 37.

1. **19.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 35, primo periodo, dopo le parole: del Ministro per i beni e le attività culturali *aggiungere le seguenti:* elaborata sulla base delle segnalazioni pervenute dalle soprintendenze di settore.

1. **21.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 35, primo periodo, sopprimere le parole: , o della regione interessata.

1. **22.** Pappaterra, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Colasio.

Al comma 35, primo periodo, sostituire la parola: interessata *con le seguenti:* o della provincia, o del comune interessati.

1. **23.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi.

Al comma 35, primo periodo, dopo le parole: o interventi realizzati *aggiungere la seguente:* abusivamente.

1. **24.** Vendola, Nesi.

Sopprimere i commi 36, 37, 38 e 39.

1. **25.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Colasio.

Sopprimere il comma 36.

- *1. **26.** Vendola.

Sopprimere il comma 36.

- *1. **27.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Bellillo, Colasio, Grignaffini, Carli, Chiaromonte.

Al comma 36, sopprimere la lettera a).

1. **28.** Vendola.

Al comma 36, lettera a), sostituire la parola: centottanta *con la seguente:* trenta.

1. **29.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera a), sostituire la parola: centottanta *con la seguente:* sessanta.

1. **30.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera a), sostituire la parola: centottanta *con la seguente:* novanta.

1. **31.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 36, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

1. **32.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi.

Al comma 36, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

- 1. 33.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, sopprimere la lettera b).

- 1. 34.** Vendola.

Al comma 36, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3,

- 1. 35.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, sopprimere la lettera c).

- 1. 36.** Vendola.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, alinea, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due.

- 1. 37.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, alinea, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.

- 1. 38.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera a).

- 1. 39.** Vendola.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera a), sopprimere la parola: notevole.

- 1. 40.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera b).

- 1. 41.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sopprimere le parole da: ed abbiano comportato un aumento dei manufatti fino a: superiore ai mille metri cubi.

- 1. 42.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sopprimere le parole da: superiore al trenta per cento fino a: superiore ai mille metri cubi.

- 1. 43.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole da: trenta per cento *fino a:* settecentocinquanta *con le seguenti:* cinque per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a centocinquanta.

1. 119. Chiaromonte, Carli, Grignaffini.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: trenta per cento *con le seguenti:* due per cento.

1. 44. Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: trenta per cento *con le seguenti:* cinque per cento.

1. 45. Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: o, in alternativa, un ampliamento della medesima *con le seguenti:* e, comunque, un ampliamento.

1. 46. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire la parola: settecentocinquanta *con la seguente:* cinquanta.

1. 47. Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire la parola: settecentocinquanta *con la seguente:* cento.

1. 48. Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire la parola: settecentocinquanta *con la seguente:* centocinquanta.

1. 49. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: settecentocinquanta *con la seguente:* trecento.

1. 50. Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: mille metri cubi *con le seguenti:* cento metri cubi.

1. 51. Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 36, lettera c), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-bis. 1. La pena di cui al comma *1-bis* è aumentata di un terzo se l'esecuzione dei lavori comporta una incidenza sulla struttura della costruzione tale da comprometterne la idoneità statica.

1. 52. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 36, lettera c), sopprimere i capoversi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

1. 53. Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.

1. 54. Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Reduzzi, Banti, Villari, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 36, lettera c), sopprimere il capoverso 1-ter.

***1. 55.** Vendola.

Al comma 36, lettera c), sopprimere il capoverso 1-ter.

***1. 56.** Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, alinea, dopo le parole: l'autorità amministrativa competente aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante della soprintendenza,

1. 120. Carli, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, alinea, dopo le parole: non si applica aggiungere le seguenti: per le opere che

non comportino variazione di destinazione d'uso, nonché.

1. 57. Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere la lettera a).

***1. 58.** Vendola.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere la lettera a).

*** 1. 59.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zannella, Bulgarelli, Cento, Cima, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

a) per l'attività edilizia realizzata in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbia determinato creazione di superfici o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per gli interventi edilizi configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. 122. Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, lettera a), sopprimere le parole: , realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica,

1. 60. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, lettera a), sopprimere le parole: assenza o.

- 1. 61.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, lettera a), sopprimere le parole: o difformità.

- 1. 62.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere la lettera b).

- *1. 63.** Vendola.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere la lettera b).

- *1. 64.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere la lettera c).

- **1. 65.** Vendola.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere la lettera c).

- **1. 66.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, lettera c), sopprimere le parole: ordinaria o.

- 1. 67.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, lettera c), sopprimere le parole: o straordinaria.

- *1. 68.** Vendola.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-ter, lettera c), sopprimere le parole: o straordinaria.

- *1. 69.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Bellillo, Colasio.

Al comma 36, lettera c), sopprimere il capoverso 1-quater.

- 1. 70.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole:; possessore o detentore.

- 1. 71.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: dell'immobile o.

- 1. 72.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: o dell'area.

- 1. 73.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: perentorio.

- 1. 121.** Grignaffini, Carli, Chiaromonte.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la soprintendenza non esprima il parere entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.

- 1. 109.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Bellillo, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Al comma 36, lettera c), sopprimere il capoverso 1-quinquies.

- *1. 74.** Vendola.

Al comma 36, lettera c), sopprimere il capoverso 1-quinquies.

- *1. 110.** Piglionica, Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Bellillo, Vianello, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Al comma 36, lettera c), capoverso 1-quinquies, dopo le parole: che intervenga la condanna, aggiungere la seguente: non.

- 1. 75.** Vendola.

Sopprimere i commi 37 e 38.

- 1. 76.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Sopprimere il comma 37.

- *1. 77.** Vendola.

Sopprimere il comma 37.

- *1. 78.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Bellillo, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Carli.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: lavori compiuti aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli eseguiti.

- 1. 79.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 37, alinea, sopprimere le parole: su beni paesaggistici.

- 1. 80.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 37, alinea, sostituire la parola: paesaggistici con la seguente: paesistici.

- 1. 81.** Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, e siano stati effettuati.

1. **82.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle aree nelle quali vige un vincolo di inedificabilità,

1. **111.** Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Bellillo, Vianello, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

1. **83.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

1. **85.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

1. **112.** Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Bellillo, Vianello, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

1. **86.** Vianello, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

1. **84.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra Pecoraro Scanio, Boato, Zannella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

1. **113.** Lion, Vigni, Realacci, Vendola, Bellillo, Vianello, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

1. **114.** Piglionica, Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Bellillo, Vianello, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: su beni paesaggistici aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

1. **115.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Bellillo, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Al comma 37, alinea, sostituire le parole: 30 settembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 1984.

1. **87.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 37, alinea, sostituire le parole: senza la con le seguenti: , appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 181, comma 1-ter, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e privi della.

1. **88.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: in difformità aggiungere: parziale.

1. **89.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: in difformità da essa aggiungere le seguenti: , sempre che gli stessi non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati o, infine, variazione di destinazione d'uso.

1. **90.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: in difformità da essa aggiungere le seguenti: , sempre che abbiano comportato un aumento dei manufatti non superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e comunque un ampliamento della medesima non superiore a centocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore a cento metri cubi.

1. **93.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: in difformità da essa aggiungere le seguenti: , sempre che abbiano comportato un aumento dei manufatti non superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e comunque un

ampliamento della medesima non superiore a trecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore a cento metri cubi.

- 1. 92.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio, Nesi.

Al comma 37, alinea, dopo le parole: in difformità da essa aggiungere: , sempre che abbiano comportato un aumento dei manufatti non superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e comunque un ampliamento della medesima non superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore a mille metri cubi.

- 1. 91.** Pappaterra, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Al comma 37, lettera b), numero 1), sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: dal doppio al quadruplo.

- 1. 94.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, lettera b), numero 2), sostituire le parole: tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro con le seguenti: ventimila euro e un massimo di centomila euro.

- 1. 95.** Vendola.

Al comma 37, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) che i trasgressori abbiano preventivamente sottoscritto con l'amministra-

zione competente un contratto di concessione onerosa, la cui entità è determinata in ragione della natura e dell'entità dell'intervento.

- 1. 96.** Vianello, Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio.

Al comma 37, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) che sia pervenuto il parere favorevole della soprintendenza.

- 1. 123.** Carli, Chiaromonte, Grignaffini.

Sopprimere il comma 38.

- *1. 97.** Vendola.

Sopprimere il comma 38.

- *1. 98.** Realacci, Lion, Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Colasio.

Sopprimere il comma 39.

- 1. 99.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 39, primo periodo, sopprimere le parole: possessore o.

- 1. 100.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 39, primo periodo, sopprimere le parole: o detentore.

- 1. 101.** Vendola, Vigni, Abbondanzieri, Bellillo, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 39, secondo periodo, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

- 1. 116.** Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Bellillo, Vianello, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Al comma 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'autorità competente non si esprima entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.

- 1. 117.** Piglionica, Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Bellillo, Vianello, Iannuzzi, Calzolaio, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Nesi, Colasio.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. Qualora i lavori di cui al comma 37 comportino la costruzione di nuove unità abitative, le stesse non entrano a far parte dell'asse ereditario e, al momento dell'apertura della successione, sono trasferite nella disponibilità del patrimonio dell'ente titolare delle aree su cui le stesse insistono. Sono altresì trasferite, a decorrere dal ventesimo anno successivo al termine di cui al comma 37, nella disponibilità del patrimonio dell'ente titolare delle aree su cui insistono le nuove unità

abitative che risultino intestate a persona giuridica.

- 1. 102.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Lion, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pappaterra, Calzolaio, Vendola, Bellillo, Colasio, Nesi.

Al comma 48, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione.

- 1. 103.** Vianello, Vigni, Calzolaio, Nesi.